



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

Viale Garibaldi 44/a – 30030 Venezia-Mestre

e-mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

internet: www.agronomiforestalivenezia.it

tel: 041/5341894

fax: 041/5341894

Verbale della riunione del Consiglio tenuta c/o Sede Ordine Viale Garibaldi n. 44/a – Mestre (VE) 29 aprile 2010 ore 16:30

PRESENTI	ASSENTI	i consiglieri:
■	<input type="checkbox"/>	Dr.ssa Forestale Benedetta Bortoluzzi
■	<input type="checkbox"/>	Dr. Agronomo Renato Collelli
■	<input type="checkbox"/>	Dr. Forestale Luciano Galliolo
■	<input type="checkbox"/>	Dr.ssa Forestale Daria Maso
<input type="checkbox"/>	■	Dr. Forestale Paolo Perlasca
■	<input type="checkbox"/>	Dr. Agronomo Marco Pitteri
■	<input type="checkbox"/>	Dr. Agronomo Edoardo Rossi
■	<input type="checkbox"/>	Dr.ssa Agronomo Leida Zanninello
■	<input type="checkbox"/>	Dr. Agronomo Paolo Ziliotto

Il Presidente, preso atto dell'assenza ingiustificata del dr. Paolo Perlasca, e riscontrata la presenza del numero legale, dà inizio alla riunione per la trattazione del seguente O.d.G.:

1. Discussione e definizione del procedimento disciplinare a carico i XXX

Verbalizza il Segretario, dr.ssa Daria Maso.

1. Discussione e definizione del procedimento disciplinare a carico di XXX

Il Presidente riferisce al Consiglio di aver interpellato l'Avv. Fedato per chiarire se il procedimento disciplinare possa concludersi con un avvertimento, dal momento che dalla lettura dell'art. 39 della Legge 3/1976 ciò non risulta chiaro. L'Avv. Fedato ha confermato che a suo parere l'avvertimento è comminabile sia fuori che entro il procedimento disciplinare ed è pertanto adottabile nel caso in questione.

Il dr. Collelli si esprime per il non luogo a procedere, ma afferma di essere favorevole all'avvertimento in caso vi sia unanimità in tal senso nel Consiglio.

Il dr. Galliolo è favorevole all'avvertimento.

Il dr. Ziliotto è favorevole all'avvertimento purché venga comunicato in forma scritta a tutti i soggetti di competenza.

Il dr. Rossi si esprime in favore del non luogo a procedere.

La dr.ssa Zanninello legge un proprio documento chiedendo espressamente che venga inserito nel presente verbale (allegato 1) costituendo il suo parere sulle procedure fin qui adottate ed esprimendo una contestuale dichiarazione di astensione dal giudizio.

La dr.ssa Maso è favorevole all'avvertimento purché esso venga comunicato ai soggetti di competenza.

La dr.ssa Bortoluzzi ribadisce la propria perplessità sulla possibilità effettiva dal punto di vista formale di comminare l'avvertimento, ma comunque si esprime a favore di quest'ultimo.

Il dr. Pitteri, anche sulla base del parere espresso dall'Avv. Fedato, è favorevole all'avvertimento.



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

Viale Garibaldi 44/a – 30030 Venezia-Mestre

e-mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

internet: www.agronomiforestalivenezia.it

tel: 041/5341894

fax: 041/5341894

Il Presidente, preso atto che la maggioranza dei Consiglieri si è espressa giudicando il comportamento i XXX meritevole di un avvertimento, propone una bozza di delibera conclusiva.

Dopo approfondita disamina il documento (allegato 2) viene adottato dal Consiglio che ne dispone l'invio ai soggetti previsti dalla normativa.

Il Consiglio termina alle ore 18:10.

Il Presidente

Dr. Agr. Marco Pitteri

Il Segretario

Dr. For. Daria Maso

DELIBERE

n. 2010-12

Vedasi allegato 2



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

Viale Garibaldi 44/a – 30030 Venezia-Mestre

e-mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

internet: www.agronomiforestalivenezia.it

tel: 041/5341894

fax: 041/5341894

ALLEGATO 1

La trattazione di un procedimento disciplinare deve trovare guida e ispirazione, oltre che nella nostra legge e nel nostro codice deontologico, nella nozione di “giusto processo” così come delineata dalla Costituzione nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo “ ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale”. Ne discende il rispetto dei seguenti imprescindibili principi:

- 1) garanzia di una veloce informazione all'imputato della pendenza del processo a suo carico
- 2) ragionevole durata del processo;
- 3) terzietà ed imparzialità del giudice;
- 4) rispetto della parità tra accusa e difesa;
- 5) svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti;
- 6) possibilità di interrogare le persone che accusano o che possono discolpare;
- 7) garanzia del contraddittorio anche nella formazione della prova,

Riguardo al procedimento in esame (XXX) le prime fasi sono state impostate correttamente infatti:

- Il Presidente ha comunicato l'avvio del procedimento
- Il Consiglio ha deliberato la nomina di un relatore (dott. Collelli)
- Il Consiglio ha effettuato l'audizione dell'incolpato.

In seguito l'iter correttamente impostato è stato interrotto dalla produzione da parte del Presidente Pitteri di un documento che, ci viene detto, è stato predisposto dal nostro legale e successivamente modificato dal Presidente stesso, da considerarsi quale “bozza di risoluzione “che testualmente conclude “ non fa assurgere la condotta di XXX ad un comportamento idoneo a ledere il decoro e la dignità professionale e a travalicare i limiti del rispetto dei principi deontologici ma appare tuttavia meritevole, a termini dell'art. 39 della Legge n.3/1976 e s.m.e i., di un richiamo all'osservanza dei propri doveri quale iscritto all'ordine professionale ”Successivamente la discussione è stata incentrata solo ed esclusivamente ad appurare se fosse corretta la citazione dell'art . 39, posto che il procedimento è già stato avviato.

In merito si osserva quanto segue

1. -il ricorso all'ausilio del legale, come ho avuto modo di spiegare nel precedente Consiglio, deve essere finalizzato al controllo della procedura atta a garantire i principi sopra enunciati e non può certo essere finalizzato alla ricerca di elementi giustificativi a supporto di una sanzione (che si vorrebbe già prefigurata) per l'ovvio motivo che così facendo il “collegio giudicante “ organo terzo e imparziale, rinuncia consapevolmente al proprio ruolo demandando, di fatto, il giudizio ad altro soggetto, non titolato ad esprimersi nei procedimenti disciplinari.(il legale per l'appunto).

2. Ad oggi (29.aprile) non risulta ancora prodotta la “relazione del Consigliere relatore “necessaria base di discussione da parte del Consiglio che può farla propria in toto, parzialmente formulando osservazioni, o rigettarla.

Al riguardo e a titolo esemplificativo relativamente al punto 7 della lettera di XXX. [omissis]

Se il Consiglio avesse optato per questa possibilità si sarebbe dovuto considerare che la sottoscritta ha ricoperto il ruolo di Presidente di Federazione nel periodo 2005-2007 e che il dott. Pitteri è stato, insieme a XXX, componente del Consiglio di Federazione nel periodo marzo-settembre 2009. Si sarebbe in tal caso valutata (con l'ausilio questa volta appropriato del nostro legale) l'incompatibilità mia ma anche del dott. Pitteri per il duplice ruolo di testi e



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

Viale Garibaldi 44/a – 30030 Venezia-Mestre

e-mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

internet: www.agronomiforestalivenezia.it

tel: 041/5341894

fax: 041/5341894

componenti del Collegio giudicante. Si poteva pertanto ipotizzare l'audizione della sola Dott.ssa Tescari e/o di altri Consiglieri di Federazione.

Molto altro ancora si potrebbe dire ma quanto detto basta a dimostrare che nessun approfondimento è stato svolto in merito alla vicenda che si vorrebbe comunque chiudere con un giudizio già predisposto dal Presidente (e quindi con un pre-giudizio) su cui si vorrebbe, ora, acquisire il consenso dei Consiglieri.

Poiché quanto fatto non rappresenta certamente la procedura migliore per trattare il procedimento disciplinare MI ASTENGO DAL GIUDIZIO in attesa che il Presidente ponga in discussione la relazione del dott. Collelli e ciò a garanzia dei diritti di XXX, di XXX e dello stesso Collegio giudicante.

Da ultimo rinnovo l'invito, già formulato in più occasioni, al Presidente dott. Pitteri e al Segretario dott.ssa Maso a voler provvedere alla materiale sottoscrizione dei verbali cartacei contestualmente all'avvenuta approvazione da parte del Consiglio.

Un verbale in formato elettronico che continua a permanere unicamente in formato elettronico anche dopo l'approvazione rappresenta una curiosa prassi mai messa in atto precedentemente dall'Ordine di Venezia.

Chiedo che quanto detto venga messo integralmente a VERBALE.



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

Viale Garibaldi 44/a – 30030 Venezia-Mestre

e-mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

internet: www.agronomiforestalivenezia.it

tel: 041/5341894

fax: 041/5341894

ALLEGATO 2

DELIBERA N° 2010 - 12

Il Consiglio dell'ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Venezia, nel procedimento prot. n. 139/09 del 23 dicembre 2009

- visto l'esposto in data 10 novembre 2009 a firma di XXX, pervenuto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia con prot. n. 316 del 18 novembre 2009;

- vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale invito a comparire prot. n. 139/09 del 23 dicembre 2009, inviato a XXX;

- viste le controdeduzioni in data 3 febbraio 2010 inviate da XXX e pervenute all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia con prot. n. 58/2010 del 10 febbraio 2010;

- considerato che, nel corso dell'audizione avvenuta avanti l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia il giorno 18 febbraio 2010 XXX ha ribadito quanto affermato nella sua già citata memoria;

- vista la Legge n. 3/1976 e s.m. e i.;

- visto il Codice di Deontologia Professionale degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali adottato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in data 30 novembre 2006;

premessi

- che l'esposto presentato da XXX ritiene che la lettera XXX da XXX in data 16 settembre 2009, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale del medesimo Ordine, riporti termini e toni offensivi sul piano della dignità personale nei confronti di XXX, nonché dichiarazioni lesive dei principi di correttezza professionale tra colleghi e lesive del decoro istituzionale, e tali da configurare violazione degli artt. 12, 13 e 17 del Codice di Deontologia Professionale;

rilevato

- che la lettera inviata XXX da XXX in data 16 settembre 2009, si colloca dichiaratamente nel contesto peculiare delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e ad esplicito sostegno della candidatura di XXX alla carica di consigliere;

- che, in tale contesto, la lettera, ponendo a propria premessa finalità di tutela della professione, nel più ampio interesse di tutti gli iscritti e soprattutto, si afferma, di quelli più giovani, per molti aspetti (cfr. punti 1, 2, 3, 7, 8, 9), ha inteso esprimere una critica, di carattere generale ma anche generico, lamentando l'ancillarità degli ordini professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali nelle relazioni con enti, istituzioni e società civile, ed un'ancillarità dell'attività e delle competenze professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali, rispetto ad altre attività e competenze professionali e ad altri ordini professionali, auspicando invece una presenza ed una tutela più incisiva della professione di dottore agronomo e dottore forestale, intesa nel senso più pieno del termine, negli ambiti istituzionali e nella società civile, ed offrendo in tal senso il proprio contributo, se eletto consigliere;

- che sotto altri aspetti (vedi punti 4, 5 e 6) la lettera di cui si tratta, da un lato, ha esposto rilievi di carattere generale e generico sulla affermata necessità di una migliore e più piena tutela dell'attività libero professionale, a cui si ritiene dovrebbe essere primariamente improntata l'attività



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia

Viale Garibaldi 44/a – 30030 Venezia-Mestre

e-mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

internet: www.agronomiforestalivenezia.it

tel: 041/5341894

fax: 041/5341894

del Presidente dell'Ordine, da un altro lato, ha espresso in modo diretto il proprio dissenso dalle opinioni politiche pubblicamente manifestate da XXX e segnalando precise circostanze riguardanti l'incompatibilità di XXX a termini dell'art. 19 del Codice Deontologico;

ritenuto

- che, pur temperato con il rispetto dei principi deontologici, l'esercizio del diritto di critica va garantito, specie quando il diritto di critica trova espressione nell'ambito di una contesa "elettorale", pur se si tratti di contesa "elettorale" riguardante il rinnovo di un Consiglio professionale, non indifferente alla diversità di opzioni inerenti il differente atteggiarsi dell'attività professionale;

- che si può ritenere che l'esercizio di critica travalichi i limiti di una legittima condotta ed il rispetto dei principi deontologici, allorché le dichiarazioni dell'agente trasmodino in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi di discussione ed integranti invece l'utilizzo di "*argumenta ad hominem*", intesi semplicemente a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua indegnità personale piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni;

- che la lettera di XXX, nel contesto dato, manifesta espressioni ed assume per un verso argomenti retorici e per altro verso argomenti di carattere generale e generico, che appaiono inidonei a ledere l'altrui reputazione e la dignità personale e professionale;

- che anche laddove la lettera si riferisce alla persona di XXX, non appare utilizzare espressioni idonee a travalicare i limiti del rispetto dei principi deontologici, e idonee a ledere l'altrui reputazione e la dignità personale e professionale, assumendosi in modo oggettivo l'utilizzo di certe aggettivazioni non intese a screditare l'altra persona in quanto tale;

- che tuttavia, l'asprezza della espressione di critica, risulta talora debordare dai limiti di una serena manifestazione del proprio pensiero, abbandonandosi a commenti ultronei rispetto agli stessi temi trattati;

- che tale rilievo non fa assurgere la condotta di XXX ad un comportamento idoneo a ledere il decoro e la dignità professionale e a travalicare i limiti del rispetto dei principi deontologici ma appare tuttavia meritevole, a termini dell'art. 39 della Legge n.3/1976 e s.m.e i., di un avvertimento all'osservanza dei propri doveri quale iscritto all'ordine professionale;

tanto premesso, rilevato e ritenuto, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Venezia delibera di richiamare XXX al rispetto di un profilo espressivo più consono ad un professionista iscritto all'Albo.

Venezia-Mestre, 29 aprile 2010

Il Presidente
Dott. Agr. Marco Pitteri

Il Segretario
Dott. For. Daria Maso